

Processati per la super associazione condannati per autonomia mafiosa

No alla “super associazione” di 'ndrangheta a Reggio - «componendo un articolato organismo decisionale di tipo verticistico finalizzato a dotare, dopo la “seconda guerra di mafia”, anche la componente “visibile” dell'associazione criminale, una struttura gerarchica di tipo piramidale di più moderna concezione; organismo decisionale destinato a garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione, con particolare riguardo al controllo delle attività economico-imprenditoriali ed alla riscossione del denaro o altra utilità a titolo di tangente nel territorio di competenza» -, sì alla leadership nelle rispettive cosche a carico di Peppe De Stefano, Pasquale Condello, Giovanni Tegano, Pasquale Libri e Domenico Condello junior. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione (15 maggio 2019) che ha rivoluzionato le precedenti decisioni del processo “Meta”, i Giudici Supremi adesso spiegano le ragioni delle loro conclusioni argomentando il tema del «difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza» e la conseguente disposizione di trasmissione gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria: «In altre parole, gli imputati sono stati rinviati a giudizio e chiamati a difendersi (nonché condannati in primo grado) per avere fatto parte di una compagine associativa distinta ed autonoma rispetto alle rispettive cosche di riferimento, ad esse sovraordinata in chiave direzionale, e sono stati invece riconosciuti responsabili dal Giudice del gravame per avere continuato a fare parte delle consorterie per la cui intraneità sono già stati condannati in passato con sentenza irrevocabile». Aggiungendo: «Il Collegio distrettuale ha, dunque, pronunciato condanna per partecipazione a distinte *societas sceleris* (poco rileva a questi fini se con ruolo apicale o meno), dunque per una condotta chiaramente differente da quella - oggetto di contestazione - di costituzione/adesione alla “super associazione” formata appunto dai vertici delle cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano ed avente lo specifico programma di assolvere ad una funzione di direzione e coordinamento dell'attività delittuose delle predette cosche. Cosche le cui composizioni soggettive, ambiti temporale e spaziale di operatività nonché scopi criminali non sono, d'altronde, neanche abbozzate nell'imputazione».

Per i Giudici “Ermellini” «lampante risulta pertanto la discrasia sul piano storico-fattuale della fattispecie contestata e descritta nel decreto di rinvio a giudizio e di quella ritenuta in sentenza, con conseguente violazione del combinato disposto dagli articoli del codice di rito». Concludendo: «In ragione delle considerazioni che precedono, devono essere annullate senza rinvio in ordine alla contestazione di cui al capo A) tanto la sentenza impugnata quanto la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 maggio 2014 e, in ossequio al disposto dell'art. codice procedura penale, rilevato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, deve essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente (cioè alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria). Per le

medesime ragioni, devono essere annullate senza rinvio anche le statuizioni civili relative al capo A), contenute nelle sentenze della Corte d'appello e del Tribunale di Reggio Calabria».

Il ruolo parallelo dei 4 capi 'ndrangheta

«La contestazione associativa, come recepita nel decreto che ha disposto il giudizio, concerne la partecipazione dei ricorrenti Domenico Condello, Giuseppe Carlo De Stefano, Giovanni Tegano e Pasquale Condello ad un “articolato organismo decisionale di tipo verticistico”, ad una “struttura gerarchica di tipo piramidale” formata appunto dai vertici delle quattro cosche De Stefano, Condello, Libri e Tegano, allo scopo di “garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione”. Detta condotta risulta completamente diversa da quella per cui essi sono stati in effetti condannati in appello, per avere fatto parte - o per avere continuato a fare parte - delle articolazioni di 'ndrangheta da essi rispettivamente capeggiate (Domenico Condello, Giuseppe De Stefano e Giovanni Tegano) o comunque di appartenenza (Pasquale Condello)».

Francesco Tiziano